



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 2

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1153/10

UDIENZA DEL

09/01/2013

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>LIUZZI</u> | <u>MARINO</u> | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | <u>ROCHIRA</u> | <u>ROBERTO ANTONIO</u> | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | <u>CARUSO</u> | <u>LEONARDO</u> | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SENTENZA

N°

405

PRONUNCIATA IL:

9.1.2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

23 MAG. 2013'

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1153/10
depositato il 14/04/2010

- avverso AVVISO DINIEGO CONDONO EX.L.289/02 n° PROT. [REDACTED]
1993
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO 150 74100 TARANTO TA



Il Segretario
SECRETARIO
Claudio RICHIUTI

[Handwritten signature]

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso consegnato il 19.03.2010 all' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto e depositato il 14.04.2010 (R.G.R. 1153/10) [REDACTED] - C.F. [REDACTED] - rappresentata e difesa dal commercialista dott. Montanaro Vito con studio in Taranto ha: -a) -a) impugnato il provvedimento 18.01.2010, prot. [REDACTED], emesso dall' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto ed avente ad oggetto: "diniego della definizione dei carichi di ruolo post riforma", notificato il 25.01.2010, con il quale quell' Ufficio ha comunicato l' assenza dei requisiti di legge per poter considerare valida e, quindi, usufruire del condono, la definizione dei carichi iscritti a ruolo previsto dall' art. 12 della L. 289/2002 (c.d. rottamazione dei ruoli) con invito al pagamento integrale degli importi di cui alla cartella di pagamento n. [REDACTED]; -b) con vittoria delle spese di lite, chiesto dichiararsi la illegittimità di quell' atto impugnato e, per l' effetto, pronunciarne la nullità/ annullabilità; c) corredato il ricorso di copie di: atto impugnato e ricevuta di consegna del ricorso all' Ufficio convenuto; -d) dedotto in punto di fatto di aver ricevuto nell' anno 2003, con riferimento a quella cartella relativa all' anno 1993, dalla Equitalia Pragma Spa comunicazione relativa alla facoltà di definizione dei carichi di ruolo pregressi" ai sensi dell' art. 12 della L. 289/2002 con invito a definire la propria posizione debitoria mediante il pagamento di una somma corrispondente al 25% dell' importo dovuto ed iscritto a ruolo; e quindi, in esito a tale invito, di aver aderito allo stesso secondo le formali modalità prescritte e di aver eseguito in data 16.04.2004 il pagamento della somma pari al 25% degli importi dovuti. Ma in data 25.01.2010 l' Agenzia delle Entrate comunicava il provvedimento con atti impugnato; e) opposto a motivi di impugnazione: -1e) Illegittimità del provvedimento di diniego per carenza assoluta di potere; -2e) Tutela dell' affidamento del contribuente e principio di buon andamento della P.A.; -3e) Abnormità del provvedimento di diniego; -4e) Violazione dell' art. 2 comma 2 L. 241/90. Tardività e carenza di potere; -5e) Nel merito: difetto di motivazione. Contraddittorietà.

Con controdeduzioni prot. 2010/41237, depositate il 13.05.2010, l' Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Taranto ha: -f) concluso per il rigetto del ricorso con declaratoria di legittimità dell' atto impugnato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite; -f) dedotto che: -1f) la iscrizione a ruolo di cui la cartella de qua è avvenuta dopo la notifica dell' avviso di liquidazione relativo alla tassa auto per cui è causa e per non esservi stata

impugnazione: tanto con conseguenti interruzione dei termini di decadenza e definitività della pretesa da parte dell'Ufficio. Per le imposte indirette - una volta che l'imposta é stata definitivamente accertata il credito è divenuto, certo liquido ed esigibile e si prescrive nel termine di prescrizione decennale previsto per le imposte indirette ex art. 78 del DPR 131/86; -2f) La disposizione agevolativa di cui all'art. 13 della L. 289/2002 non poteva trovare applicazione in materia di tasse auto, tributi questi ultimi di spettanza della Regione e contemplati dall'art. 13 della stessa L. 289; -3f) Il condono di cui all'art. 12 (c.d. rottamazione dei ruoli) era di competenza esclusiva del Concessionario per la riscossione per cui ogni doglianza relativa alla lesione della tutela dell'affidamento dei terzi doveva essere rivolta nei suoi confronti.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 09.01.2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e viene accolto.

Nel lontano 2003 e in modo formale, il ricorrente è stato invitato dal Concessionario della Riscossione Equitalia Pragma Spa, a definire il carico di ruolo pregressi consegnati entro il 31.12.2000, avvalendosi, ai sensi dell'art. 12 della L. 289/2002 del condono fiscale (c.d. rottamazione dei ruoli) con il pagamento di un importo corrispondente al 25% di quel carico, come riferito alla cartella n. [REDACTED] portante ruolo relativo a tassa di circolazione per l'anno 1993: ed a tanto ha aderito [REDACTED] corrispondendo le somme richiestele a tal fine.

Con il provvedimento impugnato, notificato il 25.01.2010 a distanza di sette anni, l'Ufficio convenuto ha portato a conoscenza del ricorrente che quella definizione era in realtà "invalida" in quanto non oggetto di quanto disposto dall'art. 12 della L. 289/2002, perchè "*la disposizione agevolativi del citato art. 12 non è stata ritenuta applicabile...*" (n.d.r.: al caso di specie).

L'art. 10 della L. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) dispone che "*I rapporti fra contribuente ed amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede*" e - con quei principi - sancisce e riconosce solennemente il principio della tutela dell'affidamento in buona fede del contribuente; principio, quest'ultimo, che già "*... mutuato da quello civilistico della buona fede e dell'affidamento incolpevole nei rapporti fondati sull'autonomia privata ma .. immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e, quindi,*

anche in quelli tributari..... costituisce un preciso limite all'esercizio sia dell'attività legislativa, sia dell'attività amministrativa, e tributaria in particolare.... (n.d.r.: e) proprio perché esistente ed operante anche nel diritto e nell'ordinamento tributari già prima dell'entrata in vigore dello Statuto, è stato solo reso esplicito.”(Cass.Civ., sez. trib., 10.12.2002 n. 17576). Sempre secondo l'innanzi citato ed autorevole arresto del Giudice di legittimità, per concisione e comodità espositive riportato come direttamente massimato:

“...I presupposti che integrano una situazione di legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria e che consentono al primo di invocarne la relativa tutela, possono così individuarsi: 1) un'attività dell'Amministrazione finanziaria idonea a determinare una situazione di “apparente” legittimità e coerenza dell'attività stessa in senso favorevole al contribuente; 2) la conformazione “in buona fede” (in senso soggettivo) l'affidamento appunto – da parte di quest'ultimo alla situazione giuridica “apparente” purchè nel contesto di una condotta (“buona fede” in senso oggettivo) – anteriore, contemporanea e successiva all'attività dell'Amministrazione – connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del generale dovere di correttezza gravante sul medesimo (affidamento “legittimo”; -3) l'eventuale presenza di circostanze specifiche nel caso concreto e “rilevanti” idonee, cioè, a costituire altrettanti “indici” della sussistenza o dell'insussistenza dei predetti presupposti, come, ad esempio, la situazione normativa astrattamente idonea a disciplinare la concreta fattispecie, nella quale si inseriscono le condotte dell'Amministrazione finanziaria e del contribuente e sulla (interpretazione ed applicazione della) quale potrebbe incidere il principio del legittimo affidamento, ovvero lo stesso fluire del tempo, quale indice della coerenza dell'azione amministrativa tributaria e/o dell'affidamento del contribuente e/o del “consolidamento” della situazione giuridica soggettiva favorevole a quest'ultimo. Di conseguenza, deve ritenersi che una volta accertata la sussistenza dei presupposti dell'affidamento del contribuente ne consegua necessariamente non soltanto l'inapplicabilità di sanzioni e/o interessi moratori bensì l'inesigibilità “tuot court” della prestazione tributaria” (v. stessa citata Cass. Civ. sez. trib. n. 17576/2002).

Alla luce di questi autorevoli principi ritiene il Collegio che nella fattispecie il comportamento della ricorrente - sia per quanto attiene all'elemento soggettivo della riferibilità psicologica della sua volontà al contegno assunto, che con riferimento all'elemento obiettivo della condotta stessa - abbia pienamente rispettato, integrato ed attuato sia la buona fede soggettiva

(affidamento incolpevole nella proposta avanzata dal Concessionario) che la buona fede oggettiva (lealtà, correttezza e osservanza con il suo comportamento di quanto propostogli e richiestogli dal Concessionario ed esente da inadempimenti). Ma – ancor più a conforto della configurazione di quell' affidamento di buona fede – la Commissione evidenzia la rilevanza – nel caso in esame - del terzo elemento innanzi richiamato dalla Suprema Corte: *“l'eventuale presenza di circostanze specifiche nel caso concreto e “rilevanti”, idonee, cioè, a costituire altrettanti “indici” della sussistenza o dell'insussistenza dei predetti presupposti”*.

Chi ha seguito le vicende relative alla interpretazione ed applicazione dell'art. 12 della L. 289/2002 – sul piano sostanziale e processuale – ha potuto rilevare le difficoltà, incertezze e perplessità ad esse collegate e che ha anche portato, per la ritenuta non regolare applicazione della stessa, a giudizi di responsabilità contabile dinanzi alla Corte dei Conti non solo di funzionari dell'Agenzia delle Entrate, ma anche Concessionari della riscossione. E' stato rilevato in subiecta materia che sono circostanze rilevanti *“...il fatto che l'art. 12 L. 289/2002 fosse destinato ad una applicazione rapida, che l'Agenzia delle Entrate non avesse fornito tempestive indicazioni sulla sua portata ed istruzioni per la sua applicazione, o ancora, che in seguito vi avesse incluso tutte le tipologie di ruoli, ivi compresi ad esempio, quelli con i quali si chiede il pagamento di sanzioni non correlate a tributi, così disorientando i concessionari o, ancora, al fatto che tutti i pronunciamenti in ordine alla questione fossero stati successivi alla scadenza dei termini fissati dalla legge per la sottoscrizione del “condono” e perciò influenti sulla valutazione del contegno da tenere”*. E tali considerazioni sono state tenute in debito conto persino nei richiamati giudizi di responsabilità contabile nei confronti del Concessionario per la riscossione, al punto da ritenere non “grave” la colpa imputatagli per la scorretta applicazione del citato art. 12 (estensione dello stesso a carichi pendenti non oggetto di quella norma) e da escludere la sua condanna al risarcimento del danno (v. C. Conti reg. Sicilia, sez. giurisd., 08.05.2008 n. 183).

E se tali circostanze hanno operato come scusanti per il Concessionario non si vede perché le richiamate incertezze e perplessità interpretative non debbano costituire rilevante cornice nel contesto dell'affidamento di buona fede invocata dal contribuente, perdipiù quando la questione non si è esaurita in sede di ermeneutica, ma si è tradotta in un contegno positivo del contribuente finalizzato alla estinzione del rapporto obbligatorio.

Nelle sue controdeduzioni (pag. 2) l'Agenzia convenuta ha osservato che: *"il condono sulla base della L. 28972002, c.d. rottamazione dei ruoli, era di competenza esclusiva del Concessionario per la Riscossione, per cui ogni eccezione in merito all'eventuale lesione dell'affidamento del contribuente è da attribuire allo stesso Concessionario e non può essere attribuito in alcun modo all'Agenzia delle Entrate"*. Sul punto osserva, però, questo Giudice che indubbiamente le operazioni relative all'applicazione dell'art. 12 citato erano di competenza del Concessionario, ma – facendo riferimento a tutto quanto innanzi osservato – l'interpretazione di quella norma e l'elaborazione dei principi applicativi della stessa ha anche interessato l'Agenzia delle Entrate; non solo, ma va aggiunto che in un buon sistema tributario i procedimenti di accertamento e riscossione vanno interpretati e considerati nell'ottica di una completa collaborazione di tutti i soggetti che vi operano e che ne sono destinatari, senza creare "compartimenti stagno" e in piena sintonia di forze e di comunione di intenti fra chi accerta, chi riscuote il dovuto e chi deve corrisponderlo; con ciò volendosi precisare che l'Agenzia delle Entrate, per quanto innanzi argomentato, non può ritenersi estranea alla questione oggetto di questo giudizio, limitandosi a precisare che il "disguido" è avvenuto nella fase di riscossione a cui essa è estranea. Tanto perché – sempre per lumeggiare il terzo elemento innanzi richiamato nella citata massima n. 17576/2002 – non va trascurato il più volte citato elemento costituito dalla (*presenza di circostanze specifiche nel caso concreto e "rilevanti" idonee...: lo stesso fluire del tempo*) che ha riguardato direttamente anche l'Agenzia convenuta: la cartella porta il ruolo consegnato il 10.05.2001, in esito alla notifica della stessa la ██████████ ha eseguito il pagamento nel 2003: con prot. 7307/2010 l'Ufficio convenuto ha fatto conoscere al ricorrente le sue determinazioni, quanto dedotta invalidità del "condono" in oggetto, con atto notificato il 25.01.2010: dopo sei anni.

E – nella piena operatività dell'insuperabile principio autorevolmente ribadito dal Giudice delle Leggi per il quale il contribuente non può rimanere esposto "sine die" alle pretese dell'Erario - non può certo sostenersi che dopo tanto lasso di tempo il contribuente abbia potuto pensare alla "sopravvivenza" di una pretesa tributaria che formalmente e con accettabile affidamento ha ritenuto di aver estinto. Tanto più che quella pretesa si riferisce a tassa auto del 1993, tributo il cui presupposto impositivo, secondo il D.P.R. 05.02.1953 n. 39.1953 n. 39, era la circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli, ma successivamente l'art. 5 della Legge 28.02.1983 n. 53 ha trasformato quel presupposto nel mero possesso di un autoveicolo iscritto

al P.R.A.: per cui quella tassa, originariamente avente ad oggetto l'utilizzo delle strade ed aree pubbliche, si è trasformata in un tributo diretto reale sul patrimonio, e non si configura come tributo indiretto (quest'ultima natura giuridica ritenuta dall'Ufficio). Va anche considerato – come ha precisato il Giudice delle Leggi (v. Corte Costituzionale, 26.09.20032, n. 296) – che il Legislatore”... ha attribuito alle regioni a statuto ordinario il gettito della tassa automobilistica regionale e l'attività connessa alla sua riscossione, mentre è rimasta ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa, questa non può, allo stato, qualificarsi “tributo proprio della regione” nel senso di cui all'art. 119, comma 2, Costituzione; e a tali considerazioni si è ispirato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quella: “La Tassa automobilistica regionale ha natura di tributo erariale, essendo demandata alle Regioni la sola attività accertativa” (Comm. Trib. Prov. Bari, sez. V sentenza 334 del 31.07.2010).

Le suesposte considerazioni propongono soprattutto considerazioni circa la “reviviscenza” o meno - sul piano sostanziale - del ruolo, a suo tempo portato a conoscenza del ricorrente con la notifica della cartella richiamata, ma - una volta compiutasi la procedura di rottamazione della cartella stessa, sia pure nei termini suindicati e comunque senza alcun elemento di responsabilità imputabile al contribuente - ritenuto ormai inefficace (v. C.T.P. Taranto RGR 359-10 sent. n. 522/1/10). Proprio quest'ultimo rilievo - riferito agli elementi specifici costitutivi della fattispecie in esame ed all'evoluzione del rapporto giuridico de quo - inducono questo Giudice ad estendere gli effetti dell'affidamento in oggetto non solo agli interessi e sanzioni, ma anche allo stesso contenuto della pretesa impositiva per cui è causa.

Le spese di giudizio vengono compensate fra le parti in considerazione della particolarità della questione ed al fatto che essa è stato oggetto anche di differenti interpretazioni.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Così deciso in Taranto nella camera di consiglio dell'udienza del 09.01.2013.

Il Relatore
(dott. Roberto Rochira)

Il Presidente
(dott. Marino Liuzzi)